



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"FRANCESCO COLLECINI - GIOVANNI XXIII"**

Scuole Infanzia: Castel Morrone – Ercole - Puccianiello – Sala - Vaccheria  
Scuole Primaria: Castel Morrone – Ercole - Puccianiello – Sala - San Leucio  
Scuole Sec. di 1 Grado ad indirizzo musicale: Casola - Castel Morrone - San Leucio  
Presidenza e Uffici di Segreteria: Via Giardini Reali n°44 – 81100 Caserta  
Tel 0823/301571 Fax 0823/301162 Sito web: [www.collecini.gov.it](http://www.collecini.gov.it)

E - mail: [ceic80800n@istruzione.it](mailto:ceic80800n@istruzione.it); [ceic80800n@pec.istruzione.it](mailto:ceic80800n@pec.istruzione.it)

Prot.n° 8.324/A3A del 15/10/2017

A tutto il personale  
Al R.L.S.  
All'Albo Sicurezza – A tutti i plessi  
All'Albo Sede

**Oggetto:** Direttiva sicurezza.

La sottoscritta **dott.ssa Angelina Di Nardo**, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato *Istituto Comprensivo "F. Collecini – Giovanni XXIII"*,

- VISTO l'art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.M. 26/08/1992 "*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*";
- VISTO il D.M. 12/05/2016 "*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica*";
- VISTO il Decreto del 07/03/2017 "*Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche*";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.,

**DISPONE QUANTO SEGUE**

1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici dal cancello esterno sino all'uscita dal complesso scolastico. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

Si ricorda che i docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi a scuola prima dell'inizio legale delle attività (cinque minuti prima); i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni. I collaboratori scolastici vigilano, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.

eventuali guasti o rotture;

- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

8) In caso di allontanamento del docente dalla classe, il docente medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino (per nessun motivo va lasciata la classe incustodita); in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al personale collaboratore scolastico più vicino, il docente in caso di assenza prolungata dell'alunno dalla classe chiederà spiegazioni al collaboratore scolastico.

9) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

10) La vigilanza è esercitata inoltre:

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe e segnalati al Dirigente Scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato lezione nell'ora immediatamente precedente;
- nell'accesso ai servizi igienici (da parte del collaboratore scolastico); l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

11) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc.), il docente in uscita:

a) attende nell'aula il collega subentrante (se non ha altra lezione) il quale, nel caso provenga da altra classe:

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

c) in generale i docenti devono provvedere al trasferimento con la massima sollecitudine

In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino.



17) In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all'uso dei D.P.I.

18) Il personale collaboratore scolastico e/o il responsabile di plesso, in caso di parcheggio non conforme alle prescrizioni normative (ostruzione delle vie di fuga, degli accessi) richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo; in caso di rifiuto richiede l'intervento dei vigili urbani,

19) I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dei dispositivi di sicurezza.

20) tutto il personale è tenuto all'osservanza del divieto di fumo, anche nei bagni e nelle pertinenze scolastiche.

21) E' vietato l'uso del cellulare, tranne nei casi di emergenza (chiamate di soccorso) e per quanto previsto dalla normativa vigente.

L'uso del telefono del plesso e/o d'istituto è consentito solo per esigenze di carattere scolastico e amministrativo, ed è riservato al personale docente e non debitamente autorizzato dalla Presidenza, salvo in caso di emergenza.

22) E' vietato l'utilizzo improprio delle prese elettriche (carica batterie di cellulari, stufe, piastre elettriche).

23) E' vietato l'utilizzo di farmaci non presenti nella cassetta di sicurezza e non autorizzati dal medico competente.

24) Il personale scolastico deve indossare indumenti idonei all'attività lavorativa che svolge all'interno dell'attività scolastica e comunque indumenti che non siano di intralcio all'evacuazione dei locali scolastici soprattutto in caso di utilizzo delle scale d'emergenza in acciaio.

25) E' vietato l'uso di alcool per pulire i banchi e di segatura.

26) L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno nell'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. In nessun caso gli alunni possono rimanere incustoditi. E' fatto divieto assoluto ai docenti e ai collaboratori scolastici permettere che gli alunni loro affidati escano dai cancelli durante l'orario scolastico, anche se maggiorenni. I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni nei cinque minuti precedenti la prima ora di lezione, durante l'orario di lezione, i cambi dell'ora, l'intervallo, gli spostamenti negli spazi interni ed esterni e al momento dell'uscita da scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo; - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di comportamenti a rischio e assenze ingiustificate degli alunni dalle aule.

Il docente deve adoperarsi perché:

- prese di corrente, interruttori senza protezione;
- l'apparecchiatura deve essere preferibilmente collegata direttamente alla presa della corrente, senza riduzioni o multiple;
  - qualora non fosse possibile occorre utilizzare multiple a norma con interruttore differenziale è vietato sovraccaricare una linea elettrica collegando più utenze alla stessa presa;
  - i cavi elettrici non devono mai essere posizionati in modo che possano essere tranciati (dall'interno all'esterno o viceversa attraverso una finestra o una porta);
  - disconnetter le attrezzature disinserendo la spina senza tirare il cavo;
  - il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, nel sospeso di una via di passaggio;
  - eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l'uso; non devono comunque essere di ostacolo o fonte di rischi di inciampo;
  - se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare l'inserimento ma segnalare l'inconveniente;
  - controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate;
  - non è permesso collegare fra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi;
  - non compiere nessun interventi di qualsiasi genere sulle macchine elettriche e sugli impianti elettrici.
  - al termine dell'uso il cavo deve essere sempre disinserito;
  - non toccare mai le apparecchiature elettriche (anche gli interruttori) con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato;
  - non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche;
  - interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata e chiamare immediatamente l'autambulanza;

Il personale, inoltre, non deve effettuare alcun intervento su attrezzature elettriche in tensione, nemmeno per sostituire una lampadina.

33) Uso di scale: è tassativamente vietato l'uso di qualsiasi mezzo rudimentale (sedie, banchi, scrivanie, cattedre, davanzali, ecc.) per il raggiungimento di postazioni in elevazione.

E' fatto divieto assoluto di utilizzo di scale.

34) Immagazzinamento: è vietato il deposito di carichi elevati o di oggetti contundenti nei ripiani alti di scaffali e armadi.

I carichi devono essere distribuiti in modo omogeneo e stabile sui ripiani.

Per evitare l'eccessivo accumulo di oggetti è necessario limitare la conservazione ai soli oggetti realmente necessari.



51) E' vietato riporre oggetti contundenti (forbici, martelli, ecc.) nei cassetti della propria postazione soprattutto se non chiudibili a chiave; tali oggetti, se necessari per i piccoli interventi di manutenzione, dovranno essere collocati esclusivamente in appositi arredi.

52) E' vietato l'uso di qualsiasi scala o scaletto.

53) Primo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto è obbligatorio leggere attentamente le etichette e fare attenzione alla simbologia su essa riportata.

54) E' vietato severamente lasciare qualsiasi prodotto di pulizia alla portata degli alunni.

55) E' fatto obbligo per i collaboratori scolastici l'uso di dispositivi di protezione individuali forniti dalla scuola.

56) I preposti e i collaboratori scolastici sono incaricati della praticabilità e della percorribilità delle vie di fuga e delle uscite, che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

57) I collaboratori scolastici che prendono servizio al mattino (primo turno) devono effettuare una ricognizione di controllo per verificare che le possibili vie di fuga (corridoi, scale, atri ed androni, passaggi esterni) e le relative porte di uscita siano agibili e sgombre da ostacoli che ne riducano o ne impediscano l'utilizzazione (arredi, sussidi, imballaggi, ecc.) provvedendo eventualmente allo loro immediata rimozione.

58) I collaboratori scolastici in servizio nell'ultimo turno della giornata, prima di terminare il proprio turno di lavoro, devono controllare che tutte le uscite della scuola siano chiuse verificando, altresì, la chiusura, con le relativi chiavi, delle porte relative alla aule adibite a laboratori.

59) I docenti devono collaborare nel tenere sgombri i suddetti passaggi e in particolare a curare che all'interno delle classi siano sempre garantiti gli spazi necessari per la formazione della fila degli alunni e per un agevole accesso al corridoio o all'uscita diretta in ambiente esterno.

Per tutto quanto non espressamente citato dalla presente direttiva della sicurezza si rimanda alle disposizioni impartite con altri circolari e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il R.S.P.P.  
(ing. Donato Fiorillo)



Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Angelina Di Nardo)